



COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

SEDE: Via Zizzo n.7 - TEL: 095/7212796 - 095/525984 - FAX: 095/525277 - C.F. 93006870872 - CAP. 95027

Emendato

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO COMUNALE

PASSI CARRABILI

(artt. 22-26-27 del Codice della Strada ed art. 46 relativo regolamento d'esecuzione)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.44 del 12 dicembre 2005



IL DIRIGENTE
COMANDANTE LA P.M.
(Magg. Giuseppe CEMI)

Giuseppe CEMI

INDICE

- Art. 1 - Contenuto del Regolamento.
- Art. 2 - Definizione di passo carrabile.
- Art. 3 - Costruzione di nuovi accessi stradali e passi carrabili.
- Art. 4 - Uffici comunali competenti.
- Art. 5 - Spese e cauzioni.
- Art. 6 - Formalità del provvedimento di autorizzazione.
- Art. 7 - Riconoscimento del passo carrabile.
- Art. 8 - Passo carrabile di accesso a più proprietà.
- Art. 9 - Prescrizioni tecniche.
- Art.10- Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile.
- Art. 11- Canone dei passi carrabili.
- Art. 12 - Concessioni a titolo gratuito.
- Art. 13 - Rinuncia.
- Art. 14 - Revoca.
- Art. 15 - Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia.
- Art. 16 - Norma di prima applicazione.
- Art. 17 - Deroghe.
- Art. 18 - Sanzioni.
- Art. 19 - Entrata in vigore.



ART. 1
Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accessi e passi carrabili, lungo le strade comunali, e all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade Provinciali, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione (Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495).

ART. 2
Definizione di passo carrabile

1. Per passo carrabile si intende l'accesso sulle strade che consente il transito, anche saltuario, di veicoli.
2. I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:
 - a) passi carrabili con opere edilizie permanenti sulla pubblica via, quali tagli nei marciapiedi, scivoli, copertura di fosse, ponticelli ecc.;
 - b) passi carrabili individuati da aperture nella proprietà privata dai quali ci si immette direttamente sulla pubblica proprietà senza che rechino opere edili di cui al punto 1). Tali passi sono chiamati passi carrabili a raso.

ART. 3
Costruzione di nuovi accessi stradali e passi carrabili

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada provinciali, correnti all'interno di centri abitati, senza il preventivo titolo abilitativo previsto dalle vigenti norme in materia edilizia, non possono essere costruiti o aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni dovranno essere conformi alle norme indicate nel vigente Regolamento Comunale Edilizio, alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 4
Uffici comunali competenti

1. Competenti alla istruttoria delle domande sono di concerto, per le parti di loro competenza, l'Ufficio Tecnico "Urbanistica" e l'Ufficio di Polizia Municipale.
2. Competente al rilascio od al controllo del titolo abilitativo di cui all'art. 3 è l'Ufficio Tecnico "Urbanistica" dopo aver acquisito i pareri degli organi competenti di cui all'art. 26, comma 3, del Codice della Strada (Polizia Municipale per le strade comunali, Provincia di Catania per le strade provinciali.).
3. Per quanto riguarda invece le autorizzazioni all'apertura (e quindi all'utilizzo) di passi carrabili esistenti, e' competente l'Ufficio di Polizia Municipale.
4. Le domande dirette a conseguire il titolo abilitativo di cui al comma 2 devono essere corredate dalla seguente documentazione tecnica e presentate all'ufficio tecnico urbanistica:

- relazione tecnica
- documentazione fotografica
- planimetria scala 1:50 (eventuali dettagli alla scala opportuna) con indicazione dei materiali, quote plano-altimetriche, pendenze dello stato di fatto e del progetto.

5. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione di cui al comma 3 devono essere corredate di documentazione fotografica e presentate all'ufficio di Polizia Municipale;
6. Gli uffici competenti provvederanno al rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza.



ART. 5
Spese e cauzioni

1. Per ogni domanda di cui all'art. 4, il Comune potrà richiedere un rimborso spese per sopralluogo, istruttoria nonché un'eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.
2. L'ammontare delle somme per rimborso spese di sopralluogo, istruttoria e l'eventuale cauzione, saranno fissate con apposita deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi ogni anno.

ART. 6
Formalità del provvedimento di autorizzazione

1. I provvedimenti di autorizzazione di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento dovranno contenere le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque superare gli anni 29.

ART. 7
Riconoscimento del passo carrabile

1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale, fornito dal competente ufficio comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione e previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

ART. 8
Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari, che individueranno un referente per i rapporti con il Comune.

ART. 9
Prescrizioni tecniche

1. Il cancello di ingresso dovrà aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente.
2. Il cancello, o qualsiasi altra opera di chiusura dei passi carrabili di nuova costruzione, dovrà essere posto arretrato rispetto al confine con la proprietà pubblica di almeno m. 5,00.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le prescrizioni tecniche previste dal vigente Regolamento Comunale edilizio.

Art. 10
Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile

La superficie del passo carrabile, come definito dall'art.2 del presente Regolamento, espressa in metri quadri, viene calcolata moltiplicando l'ampiezza dell'accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Art. 11
Canone dei passi carrabili

1. Il titolare della autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità, determinata sulla base della ripartizione delle vie e piazze cittadine in tre categorie, **(di cui allegato "A" del presente Regolamento)** viene calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile, come sottospesificato, per il correlativo importo per metro quadro, secondo



il seguente prospetto. Le frazioni inferiori al mq o al ml sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore:

- *Cat. 1^a: € 15,50 x mq.*
- *Cat. 2^a: € 13,00 x mq.*
- *Cat. 3^a: € 10,50 x mq.*

La scadenza annuale è fissata al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, *ed in rapporto agli ulteriori mesi interi utili dell'anno in corso.*
3. Per gli anni successivi, il versamento del canone sarà effettuato entro il 30° giorno successivo a quello *dell'inizio della annualità corrente.*

Art. 12

Concessioni a titolo gratuito

1. Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, le sedi delle Forze di Polizia, nonché le sedi destinate all'esercizio del culto religioso, le associazioni di volontariato e ai portatori di handicap motorio.

Art. 13

Rinuncia

1. Il titolare di autorizzazione deve avanzare istanza di rinuncia al Comune 90 giorni prima della scadenza annuale. Ove non vi sia espressa rinuncia all'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone annuale fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Art. 14

Revoca

1. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:
 - per reiterate inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;
 - per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 gg. dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.
3. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca.
4. Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Art. 15

Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia

Nel caso di revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico "Urbanistica". In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.



Art.16
Norma di prima applicazione

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, coloro che non intendono avvalersi dei passi carrabili già in uso dovranno avanzare espressa istanza di rinuncia al Comune. In caso di mancata comunicazione di rinuncia entro i superiori termini l'utilizzatore del passo carrabile sarà comunque obbligato al pagamento del canone annuo finchè non intervenga la espressa rinuncia.

Il Comune, in caso di inerzia dell'utilizzatore, potrà in ogni momento eseguire le opere per impedire l'accesso al passo carrabile.

ART. 17
Deroghe

1. Per obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiore a quella di cui all'art. 9, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica.
2. E' consentito derogare all'arretramento degli accessi e all'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

ART. 18
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del "Codice della Strada", approvato con Decreto Legislativo 30-4-1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo Regolamento d'Esecuzione.
2. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sovratassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
3. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sovratassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
4. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuato entro 30gg. successivi alla scadenza, le sovratasse sono ridotte a metà;
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa e sovratassa si applicano gli interessi moratori in regione del 10% per ogni semestre compiuto.

ART. 19
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di Legge;
2. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento;
3. Tutti i cittadini titolari di passi carrabili già esistenti debbono inoltrare richiesta di concessione suolo pubblico entro 60 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento.



IL DIRIGENTE
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
(Magg. Giuseppe BUSCEMI)

ALLEGATO "A"
DEFINIZIONE CATEGORIE VIE

VIE PRINCIPALI, PIAZZE E RISPETTIVE TRAVERSE - CATEGORIA 1[^]

**UMBERTO, MORGIONI, ROMA, COLONNA, RUA DI SOTTO, ULIVI, ZIZZO, BELLINI
E VIALE EUROPA**

VIE PRINCIPALI E RISPETTIVE TRAVERSE - CATEGORIA 2[^]

CATANIA, SCALA, CARRUBBAZZA, XX SETTEMBRE, SGROPPILO, PIAVE, ADIGE

**TUTTE LE ALTRE STRADE NON ESPRESSAMENTE MENZIONATE, STRADE SENZA
SBOCCO E VICOLI S'INTENDONO DI 3[^] CATEGORIA**



IL DIRIGENTE
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
(Magg. Giuseppe BUSCEMI)

Giuseppe Buscemi